

Rapporto

numero

6428 R

data

3 ottobre 2011

Dipartimento

DECS / DI

Concerne

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 14 dicembre 2010 concernente "Cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, suo potenziamento e revisione di quello della scuola media

Il messaggio in questione si occupa di tre temi specifici riferiti al Servizio di sostegno pedagogico nella scuola dell'obbligo:

- cantonalizzazione del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali;
- potenziamento di questo servizio sulla base delle indicazioni fatte proprie dal Gran Consiglio nel febbraio 2010 (iniziativa parlamentare del 16 febbraio 2009 di Nicoletta Mariolini e cofirmatari);
- revisione del Servizio di sostegno pedagogico della Scuola media.

"CANTONALIZZAZIONE" DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO (SSP) DELLE SCUOLE COMUNALI

Con il progetto di "cantonalizzazione" del SSP analizzato in maniera approfondita nel messaggio governativo si prospettano importanti modifiche per l'organizzazione del Servizio, per il suo personale e per la collaborazione tra Cantone-Comuni.

La proposta che rientra nell'ambito del progetto flussi e competenze della Piattaforma Cantone-Comuni porta alla cantonalizzazione del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali a partire dall'anno scolastico 2012/2013. In pratica il servizio di sostegno pedagogico attivo nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari diventerebbe un servizio cantonale e i suoi docenti diventerebbero dipendenti del Cantone come già oggi sono i capigruppo, i logopedisti e gli psicomotricisti attivi nelle scuole comunali.

Con la cantonalizzazione una settantina di docenti comunali diventerebbero docenti cantonali attraverso un concorso. Dal punto di vista finanziario sarebbe garantita la neutralità, visto che il costo di circa 5'585'000.- franchi che dovrebbe assumersi il Cantone sarebbe compensato da una riduzione del sussidio cantonale per le scuole comunali.

Dal messaggio del Consiglio di Stato

Il progetto di "cantonalizzazione" del SSP s'inserisce nei lavori di approfondimento svolti e richiesti dalla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni nel ruolo di comitato di pilotaggio del progetto "Flussi e competenze". In questo contesto sono state valutate diverse proposte volte a riordinare e semplificare i rapporti Cantone-Comuni di cui una

prima serie di proposte di modifica sono contenute nel messaggio n. 6413 del 26 ottobre 2010.

Per la sua importanza, ma anche per la sua complessità, il progetto di "cantonalizzazione" ha necessitato un'analisi particolare e di dettaglio in considerazione delle importanti modifiche prospettate che riguardano sia il personale in dotazione sia l'organizzazione stessa del Servizio. Da qui la decisione di demandare ad un messaggio a se stante questo tema che affronta in genere gli aspetti riguardanti il disadattamento scolastico, tema quest'ultimo che si ritiene che per le particolarità degli interventi meriti di essere gestito da un'unica autorità, nella fattispecie dall'autorità cantonale. Infatti, la situazione attuale vede coinvolti nel settore delle scuole comunali sia il Cantone (nella designazione del capogruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti) sia i Comuni (nella nomina dei docenti di sostegno, al beneficio del sussidio cantonale). A ciò si aggiunga il fatto che il territorio cantonale deve forzatamente essere suddiviso in comprensori d'attività che implicano - per i Comuni interessati - la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare aspetti organizzativi e amministrativi.

L'attribuzione a una sola autorità della gestione del Servizio comporta non pochi vantaggi ed è coerente con la politica promossa in materia di pedagogia speciale che assegna al Cantone l'intera responsabilità del settore.

Posizione della Commissione

La Commissione ha cominciato a discutere di questo tema nella scorsa legislatura, ritenendo *interessante* la proposta di cantonalizzazione.

Preoccupazioni sono state espresse:

- sulle modalità in cui verrà messa in atto la cantonalizzazione, in modo particolare sulla necessità di evitare uno scollamento di funzionalità tra docenti all'interno delle sedi;
- sulla perdita di controllo da parte dei Comuni;
- sulla proposta contenuta sempre nel messaggio di modificare lo statuto dei docenti di sostegno che avrebbe un'incidenza anche sui docenti di sostegno delle scuole comunali, che di fatto non avrebbero più la qualifica di docente, ma di psicopedagogisti. Proposta sulla quale la maggioranza della Commissione diverge ritenendo opportuno il mantenimento della situazione attuale, questo aspetto verrà affrontato nel rapporto al punto "Revisione del Servizio di sostegno pedagogico della SM".

Dopo discussione la Commissione è giunta alla medesima conclusione del Consiglio di Stato, ritenendo che la gestione del Servizio da parte di un'unica autorità possa portare a dei vantaggi che sono nell'interesse del servizio stesso che oggi è gestito per alcuni compiti e nomine dal Cantone e per altri dai Comuni. In questo senso avere un'unica autorità responsabile della gestione è preferibile e si ritiene possa dare una coerenza maggiore al servizio stesso.

La Commissione ritiene importante che le preoccupazioni sopra espresse siano tenute in debita considerazione da parte del Governo, in modo particolare viene auspicata che siano prese le dovute misure per evitare lo scollamento di funzionalità tra i docenti all'interno delle sedi.

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NELLE SCUOLE ELEMENTARI

La richiesta di un potenziamento del SSP delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari è stata discussa e approvata dal Gran Consiglio nel febbraio 2010 in seguito all'iniziativa parlamentare "Servizio di sostegno pedagogico: un primo passo concreto

verso i bisogni effettivi" del 16 febbraio 2009 presentata nella forma generica dalla deputata Nicoletta Mariolini e cofirmatari.

Come evidenziato dal rapporto commissionale redatto per la Commissione scolastica dal deputato Giorgio Salvadè *l'iniziativa introdotta il 16 febbraio 2009, fa riferimento alla presa di posizione di direttori, ispettori, capi-gruppo delle scuole comunali del Canton Ticino in risposta alla consultazione del documento del DECS "Servizio di sostegno pedagogico - proposte di modifica di leggi e regolamenti" edito nell'aprile 2006.*

Nella presa di posizione dei responsabili scolastici, si sottolinea la necessità di "disporre di una dotazione adeguata sia per le dotazioni di base che per le risorse straordinarie" facendo soprattutto riferimento al numero di addetti al sostegno pedagogico.

Evidenziando l'indispensabilità di questo servizio e l'inadeguatezza delle risorse, attraverso una modifica della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, gli iniziativaisti propongono, riprendendo la presa di posizione stessa, l'attribuzione di 1 unità di docente di sostegno ogni 12 sezioni di SE e di SI e una nuova definizione del fabbisogno di logopedisti e psicomotricisti la cui attuale dotazione è ritenuta insufficiente.

Nella sua discussione del 23 febbraio 2010 il Gran Consiglio ha accolto le conclusioni del rapporto:

«Dopo approfondita discussione la Commissione giunge a queste conclusioni:

- la situazione scolastica attuale esige un potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico in un'ottica di integrazione che deve prevalere su una separazione dei soggetti bisognosi;*
- urgente pure un aumento degli operatori, estendendo il rapporto di un'unità di docente per 12 sezioni anche alle SI, come del resto già previsto nelle relative disposizioni. Potrebbe capitare che in circondari scolastici diversi sia differente l'esigenza necessitando quindi una certa elasticità della distribuzione;*
- un definitivo calcolo della necessità di logopedisti e psicomotricisti potrà essere effettuato nell'ambito di una più ampia riflessione quale sta avvenendo attorno all'applicazione al nostro Cantone del Concordato Harmos, in particolare con l'avvento dell'obbligatorietà scolastica a partire dai quattro anni, e attorno all'elaborazione della Nuova legge sulla pedagogia speciale.*

Per questo la Commissione speciale scolastica ritiene che se da una parte le richieste dell'iniziativa, sostenute dai considerandi della Commissione, debbano essere integrate nei lavori della Commissione preposta alla riforma Harmos, d'altro canto concorda di procedere celermente alle modifiche legislative che tale adeguamento richiedono, in particolare:

- modificare la legge affinché la dotazione delle risorse permetta di assumere adeguatamente il mandato sia nella scuola elementare che nella scuola dell'infanzia (come già indica la base legale);*
- tenere conto nel calcolo delle risorse per il corpo docenti del SSP dell'intera popolazione scolastica della scuola elementare e della scuola dell'infanzia;*
- definire l'allocazione di logopedisti e psicomotricisti in funzione delle regioni di riferimento (caratteristiche della realtà urbana, rispettivamente rurale e/o di montagna), della popolazione scolastica, della tipologia della casistica da seguire e di parametri legati alle regioni discoste (per esempio trasferte)».*

Il messaggio del Governo dà quindi seguito alle richieste parlamentari e propone applicando i criteri definiti dal Gran Consiglio (1 psicopedagogo/docente di sostegno ogni 12 sezioni di scuola dell'infanzia o di scuola elementare) un potenziamento in personale del servizio:

- sezioni di scuola dell'infanzia: 391

- sezioni di scuola elementare: 784
- fabbisogno psicopedagogisti/docenti di sostegno: 98 tempi pieni (1175 sezioni: 12)
- maggior fabbisogno rispetto alla situazione attuale: $98 - 69,5 = 28,5$ tempi pieni

L'aumento di psicomotricisti è quantificabile in 4,5 tempi pieni (un 50% per ognuno dei 9 circondari) e quello di logopedisti in 9 tempi pieni (un 100% per ognuno dei 9 circondari). I logopedisti potranno riservare una parte del loro onere di lavoro anche per seguire alcuni casi di allievi di scuola media del loro comprensorio.

La maggior dotazione di personale in questi due ambiti potrebbe avere un'incidenza sul minor ricorso da parte delle famiglie agli interventi attuati dagli operatori privati, generalmente finanziati dal Cantone.

Per ovvi motivi di ordine finanziario, ma pure di reclutamento di personale in possesso di adeguate qualifiche, il potenziamento qui evidenziato dovrà essere attuato progressivamente a decorrere dall'anno scolastico 2012/13 e distribuito sull'arco di 4 anni scolastici. In pratica con l'anno scolastico 2015/16 terminerà il potenziamento deciso dal Gran Consiglio.

Incidenze finanziarie per Cantone e Comuni del potenziamento

Come riportato dalla tabella a pag. 10 del messaggio governativo l'impatto finanziario della proposta è la seguente:

operatore	Anno scolastico 2012/13	Anno scolastico 2013/14	Anno scolastico 2014/15	Anno scolastico 2015/16	Totale
Psicopedagogista/ docente di sostegno	fr. 840'000 (7 TP)	fr. 840'000 (7 TP)	fr. 840'000 (7 TP)	fr. 900'000 (7,5TP)	fr. 3'420'000
Psicomotricista	fr. 120'000 (1 TP)	fr. 120'000 (1 TP)	fr. 120'000 (1 TP)	fr. 180'000 (1,5TP)	fr. 540'000
Logopedista	fr. 240'000 (2 TP)	fr. 240'000 (2TP)	fr. 240'000 (2 TP)	fr. 360'000 (3TP)	fr. 1'080'000
Totale	fr. 1'200'000	fr. 1'200'000	fr. 1'200'000	fr. 1'440'000	fr. 5'040'000

Visto che il potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico avverrà insieme alla cantonalizzazione del Servizio, e come discusso dal Gran Consiglio, anche i Comuni saranno chiamati a partecipare alle spese legate all'assunzione dei docenti di sostegno.

Il 50% delle spese preventivate per l'assunzione dei docenti di sostegno sarà posta a carico dei Comuni, mentre il 50% rimarrà a carico del Cantone.

In base al criterio guida del progetto "Flussi e competenze" che chiede la neutralità finanziaria delle misure, il contributo comunale dovrà essere compensato - come convenuto nella Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni - con una corrispondente riduzione del sussidio cantonale per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari.

La compensazione sarà attuata sull'arco di quattro anni in corrispondenza al calendario di attuazione del potenziamento.

Posizione della Commissione

La Commissione condivide sostanzialmente quanto proposto nel messaggio governativo che come già specificato in precedenza dà seguito alle richieste dell'iniziativa parlamentare del 16 febbraio 2009 accolta dal Parlamento nel febbraio 2010 con l'approvazione del rapporto della Commissione speciale scolastica.

REVISIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO DELLA SM

Con la proposta di revisione del SSP nelle scuole medie il messaggio del Governo ricorda la nascita e l'evoluzione di questo servizio, le tematiche sempre più complesse con cui sono confrontati i docenti di sostegno pedagogico e le importanti aspettative che si hanno in termini anche sociali e di presa a carico globale del disagio manifestato dall'allievo a scuola e al di fuori del contesto scolastico.

In questo senso la proposta di revisione del Governo prevede:

- di consolidare la figura dell'educatore regionale, introdotta sperimentalmente negli ultimi anni a seguito dei problemi di disagio e violenza palesati in alcune scuole;
- di sostituire il termine con il quale sono indicati oggi i docenti di sostegno pedagogico con il termine di psicopedagogo;
- la sostituzione dei docenti di corso pratico con nuovi operatori (operatori della differenziazione curricolare)

Posizione della Commissione

Pur ritenendo interessanti alcune considerazioni contenute nel messaggio del Governo, in modo particolare quelli concernenti il ruolo e i compiti oggi affrontati dai docenti di sostegno e dai docenti di corso pratico, la Commissione ritiene che non vi è una chiara definizione dei compiti assunti da queste figure all'interno degli istituti e non trova condivisibili le argomentazioni del Consiglio di Stato a sostegno di alcune modifiche proposte.

L'argomento del Consiglio di Stato dove si evidenzia che *la scuola diventa il luogo privilegiato per una prima osservazione, un primo contatto e quindi una presa a carico di situazioni complesse che potremmo definire come "non esclusivamente scolastiche". In sostanza, la scuola, soprattutto a partire dagli anni 2000, si è trovata confrontata con forme e tipologie di disagio e di disadattamento scolastico sostanzialmente nuove e per certi versi ingestibili con i mezzi ordinari*, porta la Commissione a chiedere al Consiglio di Stato di procedere a una ridefinizione generale dei compiti e dei ruoli che i docenti del servizio di sostegno pedagogico devono assumere e ad una chiarificazione dei rapporti con i servizi esterni, in modo particolare quegli uffici che fanno capo al Dipartimento della sanità e della socialità.

Considerando proprio l'importanza del ruolo educativo assunto dai docenti di sostegno pedagogico sia all'interno sia al di fuori del contesto scolastico, la Commissione non condivide la modifica di nome proposto. Pure deboli appaiono per la Commissione le argomentazioni inerenti l'abilitazione dei docenti di sostegno.

La Commissione ha pure potuto appurare dai documenti messi a disposizione dal Dipartimento che ancora oggi l'operatore di sostegno pedagogico assume un ruolo preponderante di docenza nell'intervento con gli allievi in difficoltà e negli interventi diretti in classe.

In questo senso la Commissione non ritiene opportuno la modifica di nome e conferma il mantenimento del termine in vigore oggi di docente di sostegno pedagogico.

La Commissione è cosciente del fatto che il mantenimento della denominazione di docente ha come conseguenza l'obbligo per i docenti di sostegno pedagogico di continuare a conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Come esplicitato dalla lettera del Consiglio di Stato del 17 agosto 2011 alla Commissione speciale scolastica, trattandosi in ogni caso di un'abilitazione di esclusivo riconoscimento

cantonale, per questi docenti potrebbe delinarsi un percorso formativo di abilitazione adeguato alle esigenze richieste dai compiti affidati al docente di sostegno pedagogico. In questo senso la Commissione invita il Consiglio di Stato a elaborare un percorso formativo di abilitazione per i docenti di sostegno pedagogico. Inoltre è pure da tenere in considerazione il fatto che la Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE) porrà prossimamente in consultazione alcune modifiche inerente l'abilitazione dei docenti. Tra le modifiche prospettate dalla CDPE vi è pure la possibilità di conseguire l'abilitazione secondo il modello della "formation en emploi". In attesa di poter prendere visione delle proposte definitive e dei tempi d'introduzione delle modifiche preannunciate, la Commissione chiede al Governo di valutare la possibilità di introdurre fin da subito la "formation en emploi" per i docenti di sostegno pedagogico, visto che in questo caso si tratta di un'abilitazione di competenza cantonale.

Per contro la Commissione accoglie positivamente la proposta di consolidare la figura dell'educatore regionale nella scuola media creando l'apposita base legale.

Come ricordato dal messaggio governativo a fine giugno 2010 si è concluso il terzo anno di sperimentazione relativa all'inserimento di questa nuova figura professionale. Un'esperienza che inizialmente ha coinvolto tre istituti scolastici - Bellinzona, Viganello e Mendrisio - e che in seguito è stata allargata ad altre sedi nelle quali l'educatore ha ampliato il suo campo d'attività, assumendo la gestione di situazioni complesse. La sperimentazione è stata seguita da un apposito Gruppo di accompagnamento che alla conclusione di ogni anno scolastico ha redatto un rapporto, tracciando un bilancio e suggerendo delle modifiche o degli adeguamenti del quadro sperimentale. Il Gruppo ha evidenziato, da una parte, l'importante contributo assicurato dall'educatore nell'affrontare i molteplici problemi legati alle situazioni difficili e, dall'altra, l'esigenza di ricercare una sempre migliore cooperazione con le figure professionali presenti nell'istituto (docente di sostegno, docente di corso pratico, docente di classe, ecc.) che intervengono nella gestione del disadattamento scolastico.

La Commissione condivide quanto auspicato dal gruppo di accompagnamento, che va nella direzione di quanto sostenuto dalla Commissione stessa, in modo particolare si ritiene opportuno migliorare la collaborazione tra le diverse figure professionali presenti nella scuola permettendo così anche un miglior inserimento dell'educatore nel contesto scolastico.

Per ciò che concerne invece il nuovo orientamento del corso pratico vale la pena ricordare che questo corso è nato come laboratorio - atelier nel 1983 per rispondere ad alcuni scopi che la scuola media, con il suo insegnamento, non riusciva a raggiungere:

- offrire modalità di lavoro e di apprendimento diversi ad allievi non più in grado di approfittare dell'insegnamento abituale;
- mettere in luce capacità pratico-manuali in allievi prossimi all'uscita dalla scuola e destinati quindi ad entrare entro breve tempo nel mondo del lavoro;
- completare la loro formazione scolastica elementare (di base) esercitandola su oggetti e situazioni pratiche;
- orientarli verso una professione e cercare di garantire l'inserimento professionale.

A titolo informativo il Corso pratico nel 2009/10 era seguito dal 2,2% degli allievi iscritti alla scuola media (12'205).

L'attuazione di queste misure di differenziazione strutturale avviene attraverso una modifica del curriculum scolastico, possibilità riservata ad alunni con almeno tredici anni d'età. Le materie d'esonero privilegiate erano inizialmente il francese, il tedesco ed

eventualmente la matematica e garantivano la possibilità di un lavoro in piccolo gruppo, in genere, per 6 o 11 ore.

Dopo pochi anni si è assistito nell'organizzazione della scuola media ad un rafforzamento del valore della formazione scolastica a scapito di quella pratico-manuale con, ad esempio, la scomparsa delle opzioni manuali in terza e quarta media e ad una aumentata reticenza da parte di genitori e allievi all'esonero da matematica. Il mondo del lavoro, di fronte alla possibilità di scegliere fra i giovani che si presentavano al termine della scolarità obbligatoria, hanno nel frattempo innalzato le esigenze di conoscenze scolastiche per l'entrata nelle formazioni professionali.

La riorganizzazione delle differenziazioni curriculari, nelle diverse sue forme, scaturisce dalla:

- modifica della griglia oraria della SM (delle lingue seconde in particolare) e comporta quindi l'esigenza di adeguare le modalità di lavoro dell'attuale Corso pratico;
- necessità di rispondere ai bisogni educativi e formativi, in situazione di profondo disagio scolastico e sociale;
- necessità di trovare spazi "orari" interni agli istituti tali da permettere l'assunzione di tutte le situazioni di allievi, soprattutto del secondo biennio, che per ragioni puntuali necessitano di una differenziazione della formazione.

L'intento ultimo è quello di consolidare, anche per questi allievi, un loro inserimento nel contesto scolastico e di predisporre quelle attività che possano essere utili al successivo sbocco nel settore professionale.

Le differenziazioni curriculari sottostanno quindi all'elaborazione di un progetto educativo - la cui elaborazione necessita a volte di risorse supplementari - e che può prevedere:

- un esonero da alcune materie;
- un esonero parziale con collaborazione alla formazione disciplinare con il docente titolare;
- delle uscite dalle materie a rotazione per svolgere attività formative in ambiti non previsti o complementari al normale curriculum, oppure ancora con allievi che beneficiano di un progetto nell'ambito dei casi difficili.

L'impostazione del Corso pratico deve quindi essere rivista in modo da assicurare una risposta formativa ai seguenti bisogni particolari degli allievi:

- necessità di una metodologia di insegnamento alternativa;
- aiuto per l'acquisizione delle conoscenze elementari di base;
- aiuto al mantenimento nell'insegnamento ordinario;
- aiuto metodologico all'apprendimento (esempio aiuto nello studio, strategie di apprendimento,);
- definizione di un percorso alternativo con esonero per cercare di ottenere la licenza di scuola media;
- messa in luce degli interessi, delle abilità in vista di un orientamento professionale;
- organizzazione dell'orientamento professionale con stages e ricerca del posto di lavoro.

Si rivela dunque urgente l'adozione delle seguenti misure:

- a. ribadire la centralità di un "atelier o laboratorio pratico" in ogni istituto scolastico, veramente alternativo alle attività scolastiche, con un'identità ben delineata e dove le attività pratiche siano al centro e lo sfondo su cui costruire dei percorsi educativi per allievi in forte difficoltà a scuola;
- b. rafforzare il ruolo orientativo del Corso pratico e le attività volte a preparare un inserimento professionale;
- c. la persona incaricata di gestire il Corso pratico deve avere un profilo professionale più preciso e specifico rispetto alle finalità formative del corso . A questo riguardo a gestire il corso pratico dovrebbe essere:
 - un maestro socioprofessionale o un educatore;
 - un docente di materia che dispone di determinate caratteristiche e che sia disposto a svolgere una formazione specifica interna;
 - il docente di sostegno pedagogico.

Ognuna di queste figure professionali - definite dall'art. 11 cpv. 1 lett. c) con il termine di "operatori della differenziazione curricolare", svolgendo i compiti dell'ex Corso pratico, manterrà il suo statuto.

In conclusione: il messaggio governativo sulla "cantonalizzazione del sostegno pedagogico" prevede quindi una modifica dell'art. 11 della Legge precisando:

- al cpv. 1 che le persone incaricate di gestire l'ex Corso pratico sono definite "operatori della differenziazione curricolare". Ovviamente con questo termine si fa riferimento a determinate figure professionali (es. maestri socioprofessionali) appositamente assunti, mentre i docenti di disciplina che danno il loro contributo rimangono con lo statuto di docente. Gli operatori sono assunti senza la necessità di conseguire l'abilitazione al DFA. Ci sarà invece un accompagnamento alla professione nel corso dei primi anni d'attività;
- ai cpv. 3 e 4 una nuova impostazione dell'ex Corso pratico con la precisazione delle misure di differenziazione e la parziale sostituzione del programma. I dettagli sono poi regolati dal Regolamento di applicazione della legge sulla scuola media.

Per le ragioni sopraesposte la Commissione aderisce alla proposta di cambiamento nel settore del corso pratico.

CONCLUSIONI

La Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche di legge di cui al messaggio n. 6428 con le modifiche della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e della legge sulla scuola media proposte con il presente rapporto.

Per la Commissione speciale scolastica:

Pelin Kandemir Bordoli, relatrice
 Bordoni Brooks - Caprara - Cavalli - Celio (con riserva) -
 Crivelli Barella (con riserva) - Del Don - Franscella -
 Malacrida - Pagani - Polli - Steiger

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 dicembre 2010 n. 6428 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 ottobre 2011 n. 6428 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a:

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996, è così modificata:

Art. 33

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) **docenti di sostegno pedagogico**;
- c) logopedisti;
- d) psicomotricisti;
- e) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; **per i docenti di sostegno pedagogico** i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo e i compensatori di attività.

II. - Norma transitoria della modifica legislativa del ...

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 33 e dal potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico - quota parte comunale - è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per il 2012 e per gli anni seguenti, per il 2013 e per gli anni seguenti, per il 2014 e per gli anni seguenti, per il 2015 e per gli anni seguenti, per il 2016 e per gli anni seguenti.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 2012/13.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola media del 21 ottobre 1974; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 dicembre 2010 n. 6428 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 3 ottobre 2011 n. 6428 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola media, del 21 ottobre 1974, è così modificata:

Art. 11

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) **docenti di sostegno pedagogico**;
- c) operatori della differenziazione curricolare;
- d) educatori;
- e) logopedisti;
- f) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività.

Differenziazione curricolare

³Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe:

- a) misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più materie
oppure
- b) la parziale sostituzione del programma scolastico.

⁴Gli interventi di cui al cpv. 3 hanno lo scopo di favorire l'orientamento e un futuro inserimento professionale e avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni scolastiche.

⁵Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.